

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 24 marzo 2011 — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (già Majątek Hutniczy sp. z o.o.)/Commissione europea

(Causa C-369/09 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione — Constatazione dell'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Ordine di recupero dell'aiuto — Principi di certezza del diritto e di non retroattività — Principio della tutela del legittimo affidamento — Determinazione del carattere «adeguato» del tasso di interesse applicabile al recupero degli aiuti)

(2011/C 152/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (già Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (rappresentanti: avv.ti C. Rapin e E. Van den Haute)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 1^o luglio 2009, cause riunite T-273/06 e T-297/06, ISD Polska e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2005, 2006/937/CE, relativa all'aiuto di Stato C-20/04 a favore di Huta Częstochowa S.A. (GU L 366, pag. 1), nella parte in cui essa dichiara taluni aiuti incompatibili con il mercato comune ed ordina alla Repubblica di Polonia di procedere al loro recupero — Principi della certezza del diritto e dell'irretroattività degli atti comunitari — Principio della tutela del legittimo affidamento — Determinazione del carattere «adeguato» del tasso di interesse applicabile al recupero di aiuti giudicati incompatibili con il mercato comune

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La ISD Polska sp. z o.o. e la Industrial Union of Donbass Corp. sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 31 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-407/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Inadempimento dell'obbligo di eseguire una sentenza della Corte — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una somma forfettaria)

(2011/C 152/08)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande e A.-M. Rouchaud-Joët, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e N. Dafniou, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 228 CE — Mancata esecuzione della sentenza della Corte 18 luglio 2007 nella causa C-26/07 — Omessa adozione delle disposizioni necessarie per trasporre la direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15) — Domanda di fissare una pena

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, alla data in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato emesso il 23 settembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee in virtù dell'art. 228 CE, le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della sentenza 18 luglio 2007, causa C-26/07, Commissione/Grecia, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza del n. 1 di tale articolo.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria di tre milioni di euro.
- 3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 11 del 16.1.2010.